

Prot. n. 5710

Classif.: I-0089

Il giorno 24 settembre 2019 l'Amministratore Unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, ha assunto la seguente:

DETERMINAZIONE

"APPROVAZIONE DELLA RETTIFICA DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO NATATORIO IN LOCALITÀ' SANTA CATERINA NEL COMUNE DI SARZANA (SP) CUP F79B10000580004 – CIG 802385569C"

Premesso che:

- in data 10 settembre 2019 sono stati approvati con determinazione prot. n. 5346 gli atti di gara della procedura in oggetto;
- in data 16 settembre 2019 è stato pubblicato il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 109;
- in data 20 settembre 2019, con richiesta mediante piattaforma SINTEL a mezzo pec acquisita agli atti di IRE al prot. n. 5678 del 23 settembre 2019, è pervenuta al Responsabile del Procedimento di affidamento della gara in oggetto, da parte di un operatore interessato alla procedura di gara, la richiesta di modifica degli atti di gara avuto riguardo sia alle categorie di progettazione sia alla categoria dei lavori OG11 come indicate negli atti di gara;
- l'operatore segnalava in particolare l'incongruità della previsione della una sola categoria di progettazione con riferimento alla parte impiantistica rispetto a quanto emergerebbe dalla lettura del progetto definitivo posto a base di gara;

Considerato che:

- il disciplinare di gara indica effettivamente quale categoria della progettazione oltre a quella edilizia E.12 anche la categoria impiantistica IA.04 "Impianti elettrici e speciali" ai sensi della Tavola, Z-1 allegata al D.M. (giustizia) del 17 giugno 2016;
- le Linee guida ANAC n. 1 portanti gli "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" precisano al paragrafo V - Classi, categorie e tariffe professionali – punto 1 che: *"Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non*

Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Liguria I.R.E. S.p.A.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di F.I.L.S.E. S.p.A.
Capitale Sociale € 1.526.691,00 i.v. – R.E.A. n. 473022 – Cod. Fisc., e P IVA 02264880994
info@ireliguria.it irespa@legalmail.it www.ireliguria.it

necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949";

- nel progetto definitivo posto a base di gara risultano effettivamente presenti oltre agli impianti elettrici e speciali anche gli impianti meccanici e speciali a servizio delle costruzioni;

- inoltre gli impianti elettrici previsti si inseriscono nel contesto di un edificio di "importanza corrente" e non di "edifici e costruzioni complesse" (cfr declaratoria "identificazione delle opere di cui alla Tavola Z-1 del Dm 17 giugno 2016 sopra citato);

Tenuto conto che:

- è interesse della Stazione Appaltante che vi sia la più ampia partecipazione alla procedura di gara in oggetto riconducendo gli atti di gara alle previsioni di cui alle Linee Guida di ANAC n.1 in ordine alle categorie di progettazione relative agli impianti;

- a tal fine si rende pertanto necessario procedere ad una rettifica degli atti di gara ed in particolare del disciplinare di gara in relazione alle categorie di progettazione e i relativi requisiti con la seguente rimodulazione, ivi indicati, prevedendo una diversa esplicitazione delle categorie di progettazione come segue:

<u>ID opere</u> <u>DM 17 giugno 2016 (ex legge</u> <u>143/2013)</u>		<u>Corrispondenza ex</u> <u>legge 143/1949</u>	<u>Importo opere</u>
EDILIZIA	E.12	I/d	€ 796.552,52
IMPIANTI	IA.01	III/a	€ 84.691,52
IMPIANTI	IA.02	III/b	€ 371.091,82
IMPIANTI	IA.03	III/c	€ 310.535,60
Totale opere			€ 1.562.871,46

Ritenuto pertanto:

- stante la tipologia delle modifiche da apportare alle categorie della progettazione, di procedere con la rettifica degli atti di gara avuto riguardo alle stesse come da tabella sopra indicata;
- che la suddetta rettifica non comporta modifiche sostanziali all'importo posto a base di gara per il servizio di progettazione come determinato ai sensi del DM 17 giugno 2016, normativa che, peraltro, costituisce riferimento per la determinazione dei corrispettivi delle attività di progettazione;
- che in considerazione del fatto che la suddetta rettifica si colloca in una data di molto antecedente al termine fissato per la presentazione delle offerte e che, comunque, già *ab origine* il termine per la presentazione delle offerte risultava essere significativamente superiore alle previsioni minime previste per i contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, non si ritiene necessario procedere alla previsione di una proroga del suddetto termine fissato al 18 ottobre 2019;
- che inoltre trattasi di procedura che riveste carattere d'urgenza al fine di salvaguardare il finanziamento CIPE di Euro 1.500.000 per l'intervento in oggetto in scadenza al 31.12.2019;

Sentito il RUP del Comune di Sarzana;

Per tutto ciò premesso e considerato:

IL Responsabile del Procedimento di affidamento

di procedere con la rettifica dei documenti di gara nei limiti di quanto sopra senza modificare il termine per la presentazione delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento di Affidamento
arch. Marco Ivaldi

(documento firmato digitalmente)

L'Amministratore unico di I.R.E. S.p.A., in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, vista la proposta del Responsabile del Procedimento di affidamento

DETERMINA

- per le motivazioni di cui in premessa, di procedere con la rettifica degli atti di gara modificando le categorie di progettazione e conseguentemente i relativi requisiti come da tabella seguente:

<u>ID opere</u> <u>DM 17 giugno 2016 (ex legge</u> <u>143/2013)</u>		<u>Corrispondenza ex</u> <u>legge 143/1949</u>	<u>Importo opere</u>
EDILIZIA	E.12	I/d	€ 796.552,52
IMPIANTI	IA.01	III/a	€ 84.691,52
IMPIANTI	IA.02	III/b	€ 371.091,82
IMPIANTI	IA.03	III/c	€ 310.535,60
Totale opere			€ 1.562.871,46

- per le motivazioni di cui in premessa di non modificare il termine fissato per la presentazione delle offerte;
- di dare mandato al RP e agli Uffici competenti, per quanto necessario, ai fini della pubblicazione.

L'Amministratore Unico
avv. Alberto Pozzo

(documento firmato digitalmente)